

Osservazioni di Assofin al Documento di Consultazione dell'OAM n. 8

“Circolare contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”

Milano, 28 luglio 2014

In generale apprezziamo il pieno riconoscimento della modalità e-Learning nel nuovo regolamento, che dovrebbe avere un impatto positivo sulla serietà con cui la formazione viene affrontata dai discenti. I requisiti introdotti prevedono interventi e soluzioni tecnologiche tutt'altro che banali, ma Assofin è fiduciosa di poterli affrontare nel più scrupoloso rispetto delle nuove disposizioni. Inoltre riteniamo positiva l'introduzione di requisiti più severi per le società e i soggetti che impartiscono la formazione, in quanto questi dovrebbero favorire una più accurata selezione delle organizzazioni presenti sul mercato in questo campo.

Con la presente si riportano alcune proposte di modifica e integrazioni:

1) Tracciabilità (art. 6, comma 3)

Visto l'art. 4, comma 3 che recita: *"Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve partecipare ad almeno 60 ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti di cui al successivo art. 6."* si chiede di confermare che il tracciamento faccia riferimento alle sole 30 ore svolte in modalità equivalente all'aula. A tale riguardo, al fine di dissipare i dubbi, si chiede di introdurre la seguente modifica all'art. 6, comma 3: *"(...) sono resi disponibili report contenenti i dati relativi allo svolgimento ~~dei corsi delle ore in modalità~~ **equivalente all'aula** quali data e ora di iscrizione e inizio frequenza del corso, data e ora di fine frequenza, data di ultimo collegamento, stato di progresso nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato"*.

2) E-learning - richieste di approfondimenti (art. 9, comma 1, lettera e)

Nella didattica contemporanea il ruolo dei tutor è sempre più valorizzato, tanto nella didattica tradizionale quanto nell'e-learning; a tale riguardo si ritiene opportuno citare il Glossario CNIPA - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (oggi AGID), considerato universalmente un riferimento per l'e-learning, che prevede che il tutor di contenuto "in qualità di esperto della materia risponde ai quesiti degli allievi".

Si ritiene opportuno, pertanto, che accanto al docente anche il tutor di contenuto (normalmente altrettanto preparato e spesso più disponibile del docente stesso) veda riconosciuto un ruolo nell'attività di *tutorship* nei confronti dei discenti.



Si chiede quindi di introdurre la seguente modifica:

*" e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente **o da un tutor di contenuto** mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.)"*

3) Requisiti docenti (art. 11, comma 2, lettera b)

Oltre al requisito di esperienza quinquennale richiesto per l'istituto che eroga la formazione (Art 11, comma 1) si richiede (comma 2) che i docenti siano in possesso di una competenza quinquennale nelle materie indicate nella Tabella "B".

I contenuti della formazione, citati nel nuovo elenco in allegato, prevedono tredici materie molto eterogenee tra loro e il requisito implicitamente richiederebbe un corpo di docenti numeroso per risultare pienamente conforme. Si considera inoltre la difficoltà di dover individuare/gestire un corpo di docenti numeroso con competenze così specifiche, nonché la criticità di reperire le loro firme per la sottoscrizione dell'attestato di cui all'art. 4, comma 8.

Tutto quanto sopra premesso, si propone la seguente modifica:

b) *"aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione, **con comprovate competenze** nelle materie indicate nella Tabella "B";"*

La formulazione proposta consentirebbe di svolgere l'attività di formazione anche a docenti che, pur svolgendo l'attività di docenza da almeno un quinquennio, non possano vantare una specifica competenza quinquennale in tutte e tredici le materie indicate nella Tabella B, ma in ogni caso possano dimostrare di avere "comprovate competenze" su di esse.